

IL DECRETO-LEGGE N. 17 DEL 2022: “DECRETO ENERGIA”

Lo scorso 18 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato **un decreto-legge, il n. 17 del 2022**, che introduce misure urgenti per **il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale**, per lo **sviluppo delle energie rinnovabili** e per il **rilancio delle politiche industriali**.

Si tratta di un provvedimento che ha come fondamentale obiettivo quello di **sostenere la ripresa economica**, puntando a rimuoverne alcuni ostacoli già evidenti ancora prima della guerra provocata dall’invasione russa dell’Ucraina e diventati evidentemente ancora più grandi e complessi a partire dal 24 febbraio.

Le **risorse** stanziare ammontano a quasi **8 miliardi**, di cui circa 5,5 destinati a far fronte al **caro energia** e i rimanenti a sostenere le **filiera produttive** che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Per quanto riguarda l’energia il decreto si dispiega su **due piani**. Il primo è quello **emergenziale**, attraverso misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche. Il secondo è di **prospettiva**, con l’introduzione di misure che consentano in futuro di evitare altre crisi come quella in corso, a cominciare con l’aumento della produzione nazionale di energia, così da limitare la dipendenza dall’estero dei nostri approvvigionamenti.

Sul piano dell’emergenza, si dà seguito a precedenti interventi per **ridurre la pressione del “caro bollette”** (1,2 miliardi per il III trimestre 2021, 3,5 miliardi per IV trimestre 2021 e 5,5 miliardi per il I trimestre 2022) prorogando alcune misure già in essere: l’**azzeramento** delle **aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; la **riduzione dell’Iva al 5 per cento** e degli **oneri generali** per il settore **gas**; il rafforzamento del **bonus sociale** per le famiglie economicamente svantaggiate; il **credito d’imposta** per le **imprese energivore**. Viene inoltre introdotto un nuovo **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, in favore delle **imprese “gasivore”**.

Pensando più alla prospettiva, invece, il decreto contiene misure volte ad imprimere una consistente **accelerazione** sul fronte delle **sorgenti rinnovabili**, in particolare

per il **fotovoltaico**, con un intervento di semplificazione per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali. Si prevede poi: l'incremento della **produzione nazionale di gas**, allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e Pmi; un pacchetto di norme per l'aumento e l'ottimizzazione dello **stoccaggio** di gas; l'aumento della produzione di **carburante sintetico** e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.

Da sottolineare, rispetto a tutte queste materie, che nel corso dell'esame del provvedimento svolto dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera, come ha sottolineato la **deputata del Partito democratico Chiara Braga**, "sono state **approvate molte proposte del Pd** che consentiranno di **accelerare la realizzazione di impianti di energia rinnovabile** e di **umentare la nostra indipendenza energetica**. Con i nostri emendamenti sono state semplificate le procedure per il repowering degli impianti esistenti e la realizzazione delle infrastrutture elettriche, è stata estesa la procedura semplificata a modifiche e interventi finalizzati ad aumentare la produzione di energia verde, è stato cancellato il diritto all'accesso agli incentivi per il fotovoltaico a terra in aree agricole e sono stati rimossi vincoli eccessivamente restrittivi per lo sviluppo dell'agrivoltaico compatibile con l'attività agricola, coerentemente con l'obiettivo di salvaguardare il suolo libero per il suo valore ambientale e per l'importanza che soprattutto in questa fase assume per la produzione agroalimentare, evitando così speculazioni a danno degli agricoltori. Inoltre è stata approvata la norma sulle green-belt per favorire lo sviluppo di impianti fotovoltaici a servizio di aree produttive, nelle aree interne agli impianti industriali e nella fascia adiacente alle infrastrutture autostradali [...] e si è ulteriormente ampliata la possibilità di realizzare con procedura libera il fotovoltaico nelle zone A e nei centri storici per favorire la generazione distribuita di energia pulita, salvaguardando le aree di effettivo pregio architettonico e paesaggistico"

Rispetto al **sostegno alle filiere produttive**, il decreto interviene su due settori particolarmente interessati da grandi trasformazioni in corso: **automotive e microprocessori**. Per il primo, vengono stanziati risorse pluriennali, fino al 2030, con l'obiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell'industria del settore, prevedendo inoltre incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti. Per il secondo, sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.

Infine, è da sottolineare anche il fatto che viene ampliato l'ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle **competenze dei lavoratori** finanziabili con il Fondo nuove competenze, che si incrementa il Fondo per l'**adeguamento dei prezzi** inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere e che si prevedono stanziamenti a favore delle **Regioni**, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai **Comuni** che stanno affrontando l'aumento dei costi per l'illuminazione.

Pur senza la pretesa di restituirne in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza, ecco qui di seguito elencate le **principali misure** contenute nel provvedimento, che ha il

merito di collocarsi sulla strada giusta per accelerare la transizione del nostro Paese verso un modello energetico più sostenibile e sicuro, che diminuisca la nostra dipendenza dalle fonti fossili, a partire dal gas russo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” [AC 3495](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive.

Sugli stessi temi si veda anche il Decreto-legge n. 21 del 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, all’esame del Senato ([AS 2564](#)).

TITOLO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

CAPO I – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (art. 1)

Viene rinnovato, con riferimento al **secondo trimestre del 2022**, l'**azzeramento delle aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione Iva gas II trimestre 2022 (art. 2, co. 1 e 2)

Si riduce al **5 per cento** l'**aliquota Iva** applicabile alle somministrazioni di **gas metano** per usi civili e industriali dei mesi **aprile, maggio e giugno 2022**. I relativi oneri ammontano, per il 2022, a circa **592 milioni di euro**.

Riduzione oneri generali sistema gas II trimestre (art. 2, co. 3 e 4)

Si rinnova, sempre con riferimento al **secondo trimestre 2022**, il compito conferito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di **ridurre** le **aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** per il **settore del gas** fino a concorrenza dell'importo di **250 milioni di euro**.

Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 2-bis)

Si prevede, in base a quanto stabilito in sede referente, l'effettuazione da parte di ARERA della **rendicontazione** dell'utilizzo delle **risorse** destinate al **contenimento degli effetti** degli **aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.

Rafforzamento bonus sociale energia (art. 3)

Si rafforzano i **bonus sociali** per l'**energia elettrica** e il **gas** e il **bonus per disagio fisico** per l'**energia elettrica**, disponendo che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il **secondo trimestre 2022**, fino a concorrenza dell'importo di **400 milioni di euro**.

Strategia nazionale contro la povertà energetica (art. 3-bis)

In sede referente è stata integrata la vigente disciplina relativa ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021. Si affida a un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, l'adozione della **Strategia nazionale contro la povertà energetica** sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica. Tale Strategia nazionale stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di **misure strutturali e di lungo periodo** e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

Credito d'imposta per le imprese energivore (art. 4, co. 1-5)

Si riconosce alle **imprese a forte consumo di energia elettrica**, le cosiddette imprese "**energivore**", che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di **credito d'imposta** pari al **20 per cento delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**. Tale credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022.

Recupero dei rifiuti nei cementifici (art. 4, co. 5-bis)

In base a quanto stabilito in sede referente si prevede, al fine di **mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche**, in particolare per le imprese del **settore del cemento**, che in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati

allo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti “R1”** (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera **vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo**, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)

Si riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale**, cosiddette “**gasivore**”, che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di **credito d'imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre del 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per il settore dell'autotrasporto (art. 6)

Si incrementa di **25 milioni di euro** complessivi, per il **2022**, l'autorizzazione di spesa per l'**autotrasporto**, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfettaria di spese non documentate. Alle imprese italiane di **logistica** e di **trasporto delle merci in conto terzi** si concede, inoltre, un **credito d'imposta** per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 7)

Vengono destinati **contributi a fondo perduto**, pari a **40 milioni di euro** per il **2022**, a favore delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono **impianti sportivi e piscine**. Vengono **prorogati fino al 31 luglio 2022**, come deciso in sede referente, i termini dei **versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 8)

Si estende fino al 30 giugno 2022 la concessione delle **garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese**, previste dal decreto-legge n. 23 del 2020, anche a sostegno di comprovate **esigenze di liquidità** conseguenti agli **aumenti dei prezzi dell'energia**. Si interviene sulla disciplina straordinaria del **Fondo di garanzia Pmi**, contenuta nello stesso decreto, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 **non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate** dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.

CAPO II – MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 9)

In base a quanto stabilito in sede referente, si **semplificano**, nelle **aree idonee**, i **regimi di autorizzazione** per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici di nuova costruzione** e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli **impianti fotovoltaici esistenti** e delle opere connesse, disponendo per gli impianti fino a 1 MW il regime semplificato della dichiarazione di inizio lavori asseverata, per gli impianti oltre 1 MW e fino a 10 MW la procedura abilitativa semplificata, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW l'autorizzazione unica. Si dispone anche che la procedura abilitativa semplificata si applichi ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW e agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Si dispone poi che siano realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non siano previste procedure di esproprio.

Viene integrato il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili**, precisando che nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle opere connesse è autorizzata mediante la **procedura semplificata** di cui all'art. 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, assoggettata dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata. Tra le altre cose, si interviene poi sulle definizioni di "sito dell'impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei co. 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui **progetti e impianti eolici esistenti**, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito. Si modifica anche la disciplina di calcolo della "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L'intervento in sostanza ritocca la **definizione di sito dell'impianto eolico** e introduce una **diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti**.

Si prevede che **non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso** comunque denominati, l'**installazione** con qualunque modalità di **impianti solari fotovoltaici e termici** sugli **edifici** o su **strutture** e **manufatti** fuori terra diversi dagli edifici, comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno **eccezione** gli **impianti installati in aree o immobili individuati**, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del [Codice dei](#)

[beni culturali e del paesaggio](#), mediante apposito provvedimento amministrativo come di **notevole interesse pubblico**. In presenza dei predetti vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi, in queste aree, è consentita **previo rilascio dell'autorizzazione** da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali. Secondo quanto precisato in sede referente, è tuttavia **consentita la realizzazione degli impianti in edilizia libera**, anche **in presenza di vincoli** ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali ("i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici") qualora si provveda all'installazione di **pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici**, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della **tradizione locale**.

Per consentire la veloce realizzazione della linea di investimento 3.1 "**Isole Verdi**" della missione 2 del PNRR e raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del **fabbisogno delle isole minori non interconnesse** attraverso **energia da fonti rinnovabili**, si prevede e si disciplina l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento delle disposizioni recate dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 recante "Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili".

Si modifica la disciplina riguardante il **regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico** di cui all'art. 1, co. 2-*quater* del decreto legge n. 7 del 2002. In particolare, si estende la **procedura abilitativa semplificata comunale** – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente si dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

Requisiti degli impianti termici (art. 9-bis)

Si interviene sulla disciplina relativa ai **requisiti e dimensionamento degli impianti termici** di cui all'art. 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del **contenimento dei consumi di energia**, facendo rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal co. 9 dell'articolo qui modificato per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013. Tra le altre cose, l'installazione delle **pompe di calore a gas** è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione, per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.

Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti (art. 9-ter)

In sede referente si è stabilita l'applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas), disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per l'attività di realizzazione e di esercizio di **impianti solari fotovoltaici** di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in **modalità flottante** sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW (art. 10)

Si estende il campo di applicazione del **modello unico semplificato** per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli **impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW**, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell'art. 7- bis, co. 5, del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dall'art. 9 del provvedimento in esame.

Impianti solari fotovoltaici e termici su aree industriali (art. 10-bis)

In sede referente si è disposto che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è **possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici** coprendo fino al **60 per cento dell'area industriale** di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Sviluppo delle fonti rinnovabili e contenimento dei prezzi energetici (art. 10-ter)

In sede referente si è intervenuti sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un **cliente finale** diviene **autoconsumatore di energia rinnovabile**, introducendo in particolare un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e all'accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti Fer (Fonti energia rinnovabile) ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. All'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, si consente l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche). Si prevede inoltre che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico siano applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola (art. 11)

In tema di **agrivoltaico**, ovvero impianti che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività, sono state approvate importanti modifiche. Tali impianti possono **potranno essere installati su terreni agricoli, accedendo agli incentivi statali, senza limiti di occupazione di superficie**. È stato, inoltre, **soppresso il diritto all'accesso agli incentivi per il fotovoltaico a terra in aree agricole** e sono stati **rimossi i vincoli eccessivamente restrittivi** -previsti per accedere agli incentivi de PNRR- **per lo sviluppo dell'agrivoltaico compatibile con l'attività agricola**.

L'**obiettivo** è stato infatti quello di **evitare il consumo del suolo** a maggior ragione in una fase dove va **tutelata la produzione agroalimentare**. È stato previsto, inoltre, che il **monitoraggio volto a verificare l'impatto** degli impianti sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle aziende agricole interessate venga svolto **sulla base di apposite Linee guida** adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE. Tra le altre cose, si **ammettono agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti** da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli (art.11-bis)

In sede referente sono state introdotte iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la **riconversione di strutture produttive** ormai deteriorate del **patrimonio serricolo nazionale** in **siti agroenergetici**.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee (art. 12)

Si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di **autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili** su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

In sede referente, tra le altre cose, sono stati **modificati**, nelle aree idonee, i **regimi di autorizzazione** per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici di nuova costruzione** e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli **impianti fotovoltaici esistenti** e delle opere connesse.

A seguito dell'esame in sede referente è stato inoltre allargato il novero di **aree ritenute immediatamente idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**:

- ✓ **per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali**, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata entro determinati limiti, sono **eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione**, anche con l'aggiunta di sistemi

di **accumulo** di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

✓ esclusivamente per gli **impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra**, in assenza di vincoli ai sensi del codice dei beni culturali:

1) le **aree classificate agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere**;

2) le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché le aree classificate **agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti **distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;

✓ esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, **le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri**.

Previsto, inoltre, che tra i **criteri per definire le aree idonee a regime** siano privilegiate anche le **aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica**.

Usò di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano (art. 12-bis)

Si propone, in base a quanto stabilito in sede referente, di ammettere negli **impianti di produzione di biogas e di biometano** i **sottoprodotti** provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore (art. 13)

Rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199 del 2021, si introducono ulteriori **semplificazioni** alle procedure per la **realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore**, prevedendo che siano sottoposte ad **autorizzazione unica** anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Secondo quanto inserito in sede referente, per gli **impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro** l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della Transizione ecologica, sentito il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e d'intesa con la Regione interessata. Si prevede anche che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore.

Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche (art. 13-bis)

In sede referente sono state introdotte disposizioni di **semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche**, iniziando con tre modifiche al Testo unico misto in materia di espropriazione, allo scopo di semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete nazionale e di prorogare in via generale i

termini per l'adozione del decreto di esproprio. Viene poi modificata la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la **costruzione** e l'**esercizio** degli **elettrodotti** facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle Regioni del Sud (art. 14)

Vengono introdotte **misure di incentivazione degli investimenti** diretti all'incremento dell'**efficienza energetica** e all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette** alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un **credito d'imposta**, concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, riconosciuto **fino al 30 novembre 2023**.

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (art. 15, co. 1)

Si demanda a un decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli **impianti di produzione di calore da risorsa geotermica**, vale a dire **sonde geotermiche**, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. Si prevede che il decreto individui i casi in cui si applica la **procedura abilitativa semplificata** e quelli in cui l'**installazione** può essere considerata **attività edilizia libera**, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e che scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo. Con una modifica in sede referente è stata introdotta la previsione che fa salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Applicazione superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche (art. 15, co. 1-bis)

Si amplia il perimetro degli interventi trainati dalla disciplina del **superbonus al 110 per cento** ricomprendendo anche quelli di **installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici**.

Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi (art. 16)

Si disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'**approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale** dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità, duplice, è di contribuire al rafforzamento della **sicurezza degli approvvigionamenti** di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e alla **riduzione delle emissioni di gas climalteranti**.

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali (art. 16-bis)

In sede referente si è disciplinata l'offerta da parte del GSE di un **servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili** prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di **contratti di lungo termine** di durata pari ad **almeno tre anni**. L'acquisto a prezzi coerenti con i costi di generazione per la singola tecnologia e i suoi profili di fornitura **consente poi di vendere tale energia al sistema delle imprese con prezzi congruenti con quelli di acquisto**. In questo modo il **vantaggio competitivo attuale delle energie rinnovabili**, staccato dal meccanismo del cosiddetto prezzo marginale, **permetterà di aiutare le imprese e il lavoro italiano a resistere alla crisi**

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza (art. 17)

A partire dal 2023, la quota di **biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza** deve essere pari ad **almeno 500 mila tonnellate**, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.

Si istituisce inoltre il **Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde** delle **raffinerie ricadenti nei Siti di bonifica di interesse nazionale (Sin)**, con una dotazione pari a 205 milioni di euro per il 2022, a 45 milioni di euro per il 2023 e a 10 milioni di euro per il 2024.

La norma, modificata in sede referente, prevede che il **Fondo** venga **utilizzato per finanziare** uno schema di **incentivazione per la produzione di biocarburanti** liquidi da utilizzare in purezza **aggiuntivi rispetto alle quote d'obbligo** già stabilite dal decreto **attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali nei SIN**, mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti del Ministro della Transizione ecologica e dell'Economia e finanze e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo.

Ferrovie dello Stato Italiane (art. 18)

Sono introdotte disposizioni volte a considerare **siti e impianti di proprietà** di società del **Gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali** come potenziali aree idonee all'**installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. Questo per contribuire alla **decarbonizzazione** attraverso l'incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi efficienti di utenza (Seu).

In materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità (art. 18-bis)

È stata **integrata**, in sede referente, la **disciplina** relativa alle **funzioni svolte dall'ARERA**, **introducendo il rinvio al reale costo di approvvigionamento della materia prima** oltre

che all'andamento del mercato tra i parametri in relazione ai quali l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe per i settori di propria competenza, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

Supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (art. 19)

Vengono apportate modifiche alla disciplina del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale**, prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, anche l'Agenzia del demanio. Agenzia alla quale viene anche assegnato il ruolo di soggetto "facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (art. 19-bis)

È prevista, dopo una modifica introdotta in sede referente, l'istituzione nella giornata del **16 febbraio** della "**Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili**", al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell'uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali. Si prevede che in occasione di tale Giornata, le istituzioni pubbliche, presso gli edifici e gli spazi aperti di loro competenza, adottino **iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse**.

Incremento efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (art. 19-ter)

In sede referente è stato demandato ad un decreto del Ministro della Transizione ecologica il compito di stabilire gli standard tecnici e le misure di **moderazione dell'utilizzo** dei diversi **dispositivi di illuminazione pubblica**, a fini di contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica e di incremento dell'efficienza energetica.

Riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici (art. 19-quater)

Al fine di **ridurre i consumi termici** ed ottenere un **risparmio annuo immediato**, in sede referente si è disposto che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della **temperatura dell'aria**, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non debba, rispettivamente superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non debba essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Contributo del Ministero della Difesa alla resilienza energetica nazionale (art. 20)

Si dispone che il **Ministero della Difesa**, anche tramite Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i **beni del demanio militare** o a qualunque titolo in uso al Ministero stesso, per l'**installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Aumento della sicurezza delle forniture di gas naturale (art. 21, co. 1-3)

Allo scopo di **accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale** si prevede l'adozione, da parte del **Ministro della Transizione ecologica**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale, anche tenendo conto di logiche di mercato.

In base all'art. 1, co. 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per garantire la **sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica**, il **Ministro dello Sviluppo economico** emana atti di indirizzo e adotta opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Lo stesso Ministro introduce misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico.

Metanizzazione del Mezzogiorno (art. 21, co. 3-bis e 3-ter)

In sede referente è stato abbreviato a nove mesi il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti nell'ambito del programma generale di **metanizzazione del Mezzogiorno**. Sono anche state riassegnate le risorse non utilizzate per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano alle Regioni nel cui territorio ricadono i Comuni o i Consorzi di comuni beneficiari di finanziamento, al fine di un riallineamento dei cronoprogrammi di realizzazione che porti ad una realizzazione nel tempo massimo di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, salva una sola proroga.

TITOLO II – POLITICHE INDUSTRIALI

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive (art. 22)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un **Fondo** con una dotazione di **700 milioni di euro** per il **2022** e di **1 miliardo di euro** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030**, volto a favorire la **ricerca** e gli **investimenti** nella filiera del **settore automotive** finalizzati all'insediamento, alla **riconversione e riqualificazione** verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di **incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti** e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale (art. 22-bis)

Per garantire la **continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo** nell'ambito del **settore aerospaziale**, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale in sede referente si è disposto, tra le altre cose, che i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati siano calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi.

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative (art. 23)

Si istituisce un fondo con una dotazione di **150 milioni di euro** per il **2022** e **500 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030**, al fine di promuovere la **ricerca**, lo **sviluppo** della **tecnologia dei microprocessori** e l'investimento in nuove applicazioni industriali di **tecnologie innovative**, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

Fondo nuove competenze (art. 24)

Si amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del **Fondo nuove competenze**, includendovi coloro che hanno sottoscritto **accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico**, dai quali emerga un fabbisogno di **adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori**, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 25)

Rispetto ai **contratti in corso di esecuzione**, sono introdotte disposizioni finalizzate a **fronteggiare**, nel **primo semestre del 2022**, gli **aumenti eccezionali** dei prezzi di alcuni **materiali da costruzione**. A tal fine viene previsto l'incremento di **150 milioni di euro** per il 2022 della dotazione del **“Fondo per l'adeguamento dei prezzi** ed è disciplinata, tra le

altre cose, la determinazione delle **variazioni superiori all'8 per cento** dei **singoli prezzi** dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle **compensazioni**.

Credito d'imposta investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa (art. 25-bis)

Introdotta a partire dal 2023, a regime, una **nuova disciplina** per la concessione del **credito d'imposta** prevista per gli **investimenti incrementali** effettuati in **campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica**, escludendo dal perimetro del credito gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

TITOLO III – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Contributi statali alle spese sanitarie sostenute da Regioni e Province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica (art. 26, co. 1 e 2)

Si incrementa la dotazione finanziaria, per il 2022, del fondo destinato al riconoscimento di un **contributo statale**, a titolo definitivo, per le **ulteriori spese sanitarie**, collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentate da Regioni e Province autonome nel 2021. L'incremento è pari a **400 milioni di euro**, che si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per lo stesso anno.

Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale (art. 26-bis)

In sede referente si è stabilito di differire, per il solo 2022, **dal 30 aprile al 15 giugno** il termine limite previsto per la **certificazione** da parte delle **Regioni e Province autonome** dell'**equilibrio di bilancio** tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un **disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo**. In caso di disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della diffida con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione o la Provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario. Conseguentemente, viene differito dal 31 maggio al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della Giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica l'incremento dell'addizionale Irpef e le dovute maggiorazioni dell'aliquota Irap.

Proroga approvazione documenti contabili da parte di Regioni e Province autonome (art. 26, co. 2-ter)

In sede referente sono stati **prorogati i termini di approvazione di documenti contabili** da parte delle **Regioni** e delle **Province autonome**. In particolare è stata disposta la

proroga dell'approvazione del rendiconto relativo al 2021 da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022 (anziché entro il 31 luglio), con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 30 aprile), nonché la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2021 al 30 novembre 2022 (anziché al 30 settembre).

Quote di ripiano dei superamenti dei limiti di spesa versate con riserva da parte delle aziende farmaceutiche (art. 26, co. 2-quater)

In sede referente è stato stabilito un differimento temporale nell'ambito della normativa transitoria sull'inquadramento finanziario delle **quote di ripiano** a carico delle **aziende farmaceutiche** dei **superamenti dei limiti di spesa farmaceutica**. La normativa transitoria riguarda le quote che siano state versate dalle aziende con riserva.

Contributi straordinari agli enti locali (art. 27)

Si autorizzano **contributi finanziari** a favore **enti locali** destinati a diverse finalità. In particolare, si incrementano di 50 milioni di euro per il 2022 le risorse del fondo di **ristoro ai Comuni** a seguito dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022; si istituisce un fondo per garantire la **continuità dei servizi** erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per **utenze di energia elettrica e gas**, con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2022 (200 milioni per i Comuni e 50 milioni per Città metropolitane e Province); si introduce un contributo di 22,6 milioni di euro per il 2022 a sostegno dei **Comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** che hanno usufruito di **anticipazioni di liquidità**, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019. In sede referente, tra le altre cose, si è stabilito che le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021 della restituzione delle anticipazioni di liquidità, siano restituite al netto del contributo ricevuto, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

Misure di rigenerazione urbana (art. 28)

Si introducono misure volte a rafforzare gli **interventi per la rigenerazione urbana** nell'ambito del PNRR, a favore dei **progetti** di determinati **Comuni**, ritenuti **ammissibili ma non finanziati**. A tale fine, si prevede lo **scorrimento della graduatoria** prevista nel decreto ministeriale del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno e l'**assegnazione di 905 milioni**, per il periodo 2022-2026, con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri. Tra le altre cose, si prevede il **vincolo del 40 per cento** delle **risorse** assegnate a favore degli **enti locali del Mezzogiorno** (commi 6 e 7).

Modifiche al Testo unico dell'edilizia (art. 28, co. 5-bis)

In sede referente sono state introdotte **modifiche** al **Testo unico dell'edilizia**, finalizzate a prevedere che gli **interventi di ristrutturazione edilizia** che comportino la **demolizione e ricostruzione** di **edifici ricadenti in aree tutelate** ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono subordinati a permesso di costruire.

Cooperative edilizie di abitazione (art. 28-bis)

Con una disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita nella legge sulle cooperative, la n. 59 del 1992, una **specifico definizione di società cooperative edilizie di abitazione**.

In particolare, si **definiscono le cooperative edilizie di abitazione** – ai soli fini della legge sulle cooperative – come:

- ✓ società costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
Si tratta delle disposizioni relative alle **cooperative a mutualità prevalente** (che, ai sensi dell'art. 2512 c.c., svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci);
- ✓ società che hanno come scopo principale **la realizzazione e la assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione**;
- ✓ **società che possono inoltre svolgere, in via accessoria o strumentale** rispetto allo scopo principale, **attività o servizi anche di interesse collettivo**, da svolgere secondo i principi della mutualità cooperativa, **senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei familiari o di soggetti terzi**. Tali attività o servizi devono essere riconducibili allo scopo principale.

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29)

Viene prorogata la facoltà di **rideterminare i valori** delle **partecipazioni in società non quotate** e dei **terreni posseduti**, sia agricoli sia edificabili, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Con le modifiche apportate in sede referente, si prevede che le **imposte sostitutive** possano essere **rateizzate** in un **massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere **dal 15 novembre 2022** (invece del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario), e si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre 2022 (invece del 15 giugno). Aumentano **dall'11 al 14 per cento** le **aliquote dell'imposta sostitutiva** applicabili alla rideterminazione di valore delle

partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Cessione del credito (art. 29-bis)

In sede referente è stata modificata la disciplina dell'utilizzo di alcune **agevolazioni fiscali** mediante **sconto in fattura** e **cessione del credito**. Sale da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta e si dispone in particolare che alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Le norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti Ires e partite Iva (art. 29-ter)

Per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, ai **soggetti Ires** e i **titolari di partita Iva** tenuti a presentare la **dichiarazione dei redditi** entro il 30 novembre 2022, si permette di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

Acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2 (art. 30, co. 1 e 2)

Autorizzata una spesa di **200 milioni** di euro, per il **2022**, per l'acquisto di **farmaci antivirali** contro il **virus SARS-CoV-2**, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Conservazione in bilancio di risorse a sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali (art. 30, co. 3)

Disposta la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, di **25 milioni di euro** per il **2022**, destinati a finalità di **sostegno delle librerie**, dell'intera filiera dell'**editoria**, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché di sostegno del funzionamento dei **musei** e dei **luoghi della cultura statali**.

Iniziativa di solidarietà a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, di assistenti sociali e di operatori socio-sanitari (art. 31)

Modificata la disciplina riguardante le **iniziative di solidarietà** a favore dei **familiari del personale sanitario, sociosanitario**, nonché degli esercenti la professione di **assistente sociale**, che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica e abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte. In particolare, per il 2022 viene incrementata di **15 milioni di euro** la dotazione del Fondo esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono previste speciali elargizioni, precisando anche il grado di parentela dei familiari beneficiari.

Incremento della capacità di accoglienza delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Rems (art. 32)

Autorizzata la spesa annua di **2,6 milioni di euro** per **ciascun anno** del **triennio 2022-2024**, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza provvisoria (Rems) di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della Rems di Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle Rems, attualmente pari a 55 milioni di euro.

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo (art. 33)

Introdotte disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle **assunzioni presso l'ufficio del processo**, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

In sede referente è stata introdotta una modifica che prevede che ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, **il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo**, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

Normativa nazionale concernente la Procura europea "EPPO" (art. 34)

Apportate alcune **modifiche** al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'**adeguamento** della **normativa nazionale** al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della **Procura europea "EPPO"**.

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione (art. 35)

Prevista l'istituzione dell'**Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione**, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR e del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 35-bis)

Si prevede l'obbligo per le **amministrazioni statali** di pubblicare sul proprio sito internet una **comunicazione** con le informazioni essenziali riguardanti i **bandi** e gli **avvisi** destinati agli enti territoriali e relativi a **infrastrutture** e a **opere pubbliche** finanziati con risorse previste dal **PNRR**.

Semplificazioni della disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC (art. 36)

Si interviene sulla **disciplina** del procedimento di **valutazione di impatto ambientale (VIA)** al fine di **indicare un termine certo** per l'**avvio dell'istruttoria** da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e di attribuire alle Commissioni il compito di richiedere al richiedente **le eventuali integrazioni alla documentazione** presentata qualora la stessa risulti incompleta.

Candidatura Roma Expo 2030 (art. 37, co. 1)

Viene **modificata la disciplina** in materia di **candidatura di Roma** ad ospitare l'**Esposizione universale internazionale del 2030**, disponendo da un lato che gli importi di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, già stanziati dalla Legge di Bilancio 2022, siano interamente **erogati in forma di contributo statale** a favore di Roma Capitale.

Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025 (art. 37, co. 2 e 3)

Introdotte modifiche alla Legge di Bilancio per il 2022 per **anticipare di un anno**, rispetto al 2023 già previsto, la **spesa** autorizzata necessaria a sostenere gli **adempimenti** connessi alla **partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka**.

Situazioni di crisi internazionale (art. 38)

Si prevede che le quote retrocesse dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane secondo quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori delle missioni internazionali adottati fino al 2020, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato nel 2022 e riassegnate, nello stesso anno, allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'**incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche** e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il **finanziamento d'interventi di aiuto e di assistenza**, anche umanitaria, in aree di crisi.

Nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito, fino al 31 dicembre 2022, di esentare dalle imposte di bollo e di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di **cittadini di nazionalità Ucraina** e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

Potenziamento del fondo di *venture capital* (art. 39)

Viene **incrementata di 200 milioni di euro**, per il **2022**, la dotazione del fondo rotativo per **operazioni di *venture capital*** previsto dalla Legge finanziaria 2007.

Sorveglianza radiometrica (art. 40)

Apportate alcune modifiche volta a **semplificare** la **normativa vigente** in materia di **obblighi di sorveglianza radiometrica** per i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art. 41)

Viene **estesa al 2022** la **sospensione**, senza applicazione di sanzioni e interessi, del **pagamento delle rate dei mutui**, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai **Comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016** dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze.